

Deliberazione n. 171/2023/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo Referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario (relatore)

Adunanza del 19 ottobre 2023

Comune di Faenza (RA)

Rendiconto 2021 e Preventivo 2022-24

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del c. 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/2022/INPR;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6305 del 10 ottobre 2022;

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2022-2024, nonché il relativo questionario;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 3173 del 27 giugno 2022;

Vista la deliberazione n. 195/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 190/2022/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminate, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021 e sul bilancio preventivo 2022-24 redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Faenza (RA);

Viste le note prot. n. 90 del 9 gennaio 2023 e prot. n. 338 del 19 gennaio 2023, con le quali il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

Viste le deduzioni pervenute, a firma del Sindaco e del Dirigente settore finanziario del Comune;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione n. 88/2023, mediante la quale il Collegio è stato convocato per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario Massimo Galiero;

RITENUTO IN FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2023, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2022/24 ed al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Faenza, ed in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2021 e sul bilancio di previsione per gli esercizi 2022/24, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, c. 166, L. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR e n. 10/SEZAUT/2022/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla proposta di bilancio di previsione 2022-24 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Faenza.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2021.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2021
Equilibrio di parte corrente	€ 2.119.321,03
Equilibrio di parte capitale	€ 482.493,11
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 2.601.814,14

La costruzione degli equilibri nel 2021 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e il Comune di Faenza ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, c. 821 della L. n. 145/2018.

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	€ 8.548.463,36
Residui attivi	€ 28.441.354,68
Residui passivi	€ 14.720.028,36
FPV per spese correnti	€ 78.450,19
FPV per spese in conto capitale	€ 6.739.138,49
Risultato di amministrazione	€ 15.452.201,00
Totale accantonamenti	€ 15.324.340,17
<i>di cui:</i> FCDE	€ 4.461.972,55
Totale parte vincolata	€ 97.717,00
Totale parte destinata agli investimenti	€ 114.006,11
Totale parte disponibile	- € 83.862,28

La Sezione come evidenziato anche nella precedente deliberazione n. 111/2022/PRSE rileva che il recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario sia proseguito in quote notevolmente maggiori rispetto all'importo minimo del piano trentennale con un ritmo di rientro valutato positivamente, come riportato nella tabella sottostante.

Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
-4.866.091,00	-3.607.544,65	-2.884.762,01	-1.691.858,06	-1.153.899,18	-263.800,81	-83.862,28

La questione è stata infatti oggetto di approfondimento da parte della Sezione in diverse precedenti deliberazioni (n. 106/2017/PRSP, n. 70/2018/PRSE, n. 36/2019/PRSE, n. 81/2020/PRSE, n. 139/2021/PRSE e n. 111/2022/PRSE).

Il Comune di Faenza con il riaccertamento straordinario ha determinato all' 1/01/2015 un disavanzo di amministrazione definito dall'art. 1, c.1, del D.M. 2 aprile 2015 di € -5.596.241,35 di cui una parte ripianata da subito e la restante mediante un ripiano in quote costanti di € 175.451,00 in trent'anni come da deliberazione n. 52 del 18 maggio 2015 del Consiglio comunale.

La quota annuale di recupero del disavanzo, pari a € 175.451,00 è stata inserita dall'ente correttamente nella tabella degli equilibri 2021 e nel riepilogo

generale delle spese, così pure come è stato previsto correttamente l'esatto ammontare del ripiano del disavanzo nel bilancio preventivo 2022/24, approvato con atto di Consiglio comunale n. 19 del 24 marzo 2022.

Dai dati contabili si rileva che i residui conservati a fine esercizio, sia attivi che passivi, registrano un decremento rispetto all'esercizio precedente. Inoltre, i residui attivi ammontano a € 28.441.354,68 di cui € 13.725.501,10 provenienti dalla gestione dei residui e € 14.715.853,58 provenienti dalla gestione di competenza 2021, così ripartiti per titoli di entrata nella seguente tabella.

Titolo entrata	Gestione residui	Gestione competenza 2021
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 3.802.261,33	€ 7.957.402,10
2 - Trasferimenti correnti	€ 2.601.236,05	€ 885.653,64
3 - Entrate extratributarie	€ 1.036.419,90	€ 1.736.894,86
4 - Entrate in conto capitale	€ 4.252.672,70	€ 1.967.311,30
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 999.993,00	€ 0,00
6 - Accensione prestiti	€ 1.028.650,62	€ 2.075.847,43
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 0,00	€ 0,00
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 4.267,50	€ 92.744,25
Totale	€ 13.725.501,10	€ 14.715.853,58

In relazione alla consistenza dei residui attivi, nel parere sul rendiconto 2021, l'Organo di revisione ha rilevato una capacità di smaltimento pari al 53% (riscossioni in conto residui sui residui attivi iniziali) indicando come i principali residui attivi si riferiscano a:

- IMU a seguito di attività di verifica e controllo (tit. 1): per € 3.191.615,17, le cui riscossioni negli anni 2020 e 2021 sono state influenzata dalle normative emergenziali in materia di Covid;
- TARI (tit.1): € 5.354.661,55, di cui € 3.044.015,39 relativi alla seconda rata dell'anno 2021 avente scadenza 31 dicembre 2021 e pertanto riscossa nel 2022;
- Fitti attivi (tit.3): € 266.535,94 il cui residuo al termine dell'esercizio 2021 comprende € 66.972,60 relativi ad un contenzioso per antenne telefoniche

poi incassato nei primi mesi del 2022.

- Trasferimento da terzi per incendio anno 2019 in Via Deruta (tit.2) € 2.497.000,00 riguardante le spese sostenute dal Comune per il contenimento dell'emergenza ambientale, per il quale l'Ente vanta un credito verso i terzi responsabili. Come riportato anche nella precedente delibera di questa Sezione (n. 111/2022/PRSE), l'Ente a riguardo ha accantonato nel rendiconto 2021 € 1.000.000,00 in relazione all'eventuale necessità di restituire il trasferimento ottenuto dalla Regione E-R nel caso di recupero totale del credito dai soggetti responsabili dell'incendio e € 721.500,00 (pari ad un quinto dell'importo di € 1.497.000,00) quale ulteriore quota a copertura del rischio, nel caso il Comune non riesca a rientrare dell'intera somma nei confronti dei terzi responsabili.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, essendo in disavanzo, non ha utilizzato nell'esercizio 2021 la quota libera dell'avanzo di amministrazione e ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità.

A rendiconto 2021 nei fondi accantonati del risultato di amministrazione, è previsto un accantonamento per il FAL (Fondo anticipazione di liquidità) di cui l'Organo di revisione, nella propria relazione a rendiconto, ne attesta la corretta contabilizzazione. L'ente infatti ha ottenuto nel 2014, ai sensi del D.L. n. 35/2013, un'anticipazione di liquidità di € 937.514,67 dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30. È stata pertanto accantonata a rendiconto 2021, la quota ancora da rimborsare pari a € 759.361,39 corrispondente al capitale residuo da piano di ammortamento ed alla voce "Altri accantonamenti", la quota "liberata" di FAL pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio 2021 di € 48.063,24, come previsto dalla Faq 47/2021 di Arconet.

Inoltre, il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso di € 6.919.872,37 determinato, come dichiarato dall'Organo di revisione, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) e tenuto conto di quanto previsto dall'OIC 31 (Organo Italiano di Contabilità) per la definizione della gradualità del rischio, per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze. Tale fondo, che negli anni si è progressivamente ridotto, viene dichiarato congruo dall'Organo di revisione.

Il Comune ha costituito un fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco pari a € 5.352,00 e ha provveduto ad iscrivere altri accantonamenti quali

€ 121.298,62 per D.L. 69/2013, art. 56 bis, c. 11 (10% alienazioni patrimoniali 2018 e 2019), € 31.920,00 per rinnovi contrattuali e € 2.976.500,00 per passività potenziali, di cui € 1.721.500,00 relativi all'incendio di via Deruta.

Nulla è stato accantonato a fondo perdite società partecipate non ricorrendone la fattispecie.

Il fondo per il salario accessorio risulta costituito e certificato dall'Organo di revisione e l'accordo decentrato integrativo, sottoscritto, reca il parere positivo dell'Organo di revisione.

Tra le risorse vincolate del risultato di amministrazione, l'Organo di revisione attesta di aver verificato che non sono state riportate le risorse non utilizzate nel corso del 2021 del c.d. "Fondone" e dei relativi specifici ristori oggetto dell'apposita certificazione Covid-19, in quanto tutte le risorse sono state utilizzate.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 11.636.569,46	€ 7.834.308,13	67,32 %
Tit.1 competenza	€ 36.273.849,06	€ 28.316.446,96	78,06 %
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 2.643.164,55	€ 1.606.744,65	60,79 %
Tit.3 competenza	€ 8.663.181,48	€ 6.926.286,62	79,95 %

L'ente mostra il mantenimento di una buona capacità di riscossione relativamente ai titoli 1 e 3 a competenza e un incremento rispetto all'anno precedente delle riscossioni in conto residui al titolo 1.

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dal questionario sul rendiconto 2021, risultano accertamenti per "recupero evasione" per IMU/TASI per € 1.600.000,00 e nessun incasso nell'anno con accantonamento a

FCDE a competenza per € 1.239.122,82 e a rendiconto per € 2.408.583,85; mentre per altri tributi (TARSU/TIA/TARESE/TARI e TOSAP/COSAP) risultano accertamenti per complessivi € 372.705,00 e riscossioni per € 285.477,98 con nessun accantonamento a FCDE.

Il Comune, nell'ambito dei precedenti controlli di regolarità contabile e finanziaria sul rendiconto 2020 e sul bilancio di previsione 2021/23 effettuati da questa Sezione, alla richiesta di aggiornamenti per l'anno 2021 sull'attività di recupero dell'evasione tributaria, con propria nota istruttoria del 19 agosto 2022, aveva precisato come a norma dell'art. 68 del D.L. 18/2020 la sospensione dell'attività di notifica e riscossione degli enti esattoriali, quale provvedimento emergenziale in materia di Covid-19, sia terminata in data 31 agosto 2021 e come l'attività di recupero evasione sia stata ripresa, con impatto positivo, dal mese di settembre del medesimo anno.

Si ricorda, inoltre, che riguardo alle entrate da sanzioni Codice della strada, contributi permessi da costruire e contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni, in seguito al trasferimento dal 1° gennaio 2017 delle pertinenti funzioni all'Unione della Romagna Faentina, il bilancio del Comune di Faenza non presenta più i relativi stanziamenti.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	€ 8.548.463,36
Anticipazione di tesoreria	---
Cassa vincolata	€ 316.097,69
Tempestività dei pagamenti	- 6,76 giorni

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2021 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

L'Ente ha la cassa vincolata movimentata nel corso dell'esercizio 2021 e ha dichiarato di aver provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre.

Il Comune non ha fatto ricorso all'utilizzo dell'anticipazioni di tesoreria nell'anno 2021.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è negativo e nella relazione sul rendiconto 2021, l'Organo di revisione dichiara che l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'articolo 183, c. 8 del TUEL ed il Comune non è tenuto all'accantonamento al fondo garanzia dei debiti commerciali.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2020	Rendiconto 2021
Debito complessivo a fine anno	€ 35.121.588,31	€ 34.363.119,21

L'Ente, nell'esercizio 2021, ha fatto ricorso a nuovo indebitamento per spese di investimento per € 2.740.952,41, come indicato e dettagliato nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto d'esercizio e non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Il Comune ha in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati e precisamente ha una fideiussione a favore della società Terre Naldi soc. cons. a r.l. Polo Scientifico, società interamente partecipata dal Comune, a garanzia della concessione di un mutuo chirografario con durata fino al 30 settembre 2029. Come riportato nella relazione dell'Organo di revisione, l'onere finanziario a carico della società ed oggetto della suddetta fidejussione è stato per l'anno 2021 pari a € 24.408,84 ed il valore è stato conteggiato dall'Ente ai fini del limite di indebitamento.

L'Ente, inoltre, non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati e operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal D. Lgs. n. 50/2016.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2021 risulta inoltre quanto segue:

- dalle domande preliminari del questionario non risultano elementi di criticità;
- il rendiconto 2021 è stato approvato con delibera consiliare n. 24 del 26 aprile 2022 nei termini di legge;

- la trasmissione dei dati alla BDAP è avvenuta nei termini di legge;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nel rendiconto 2021 e si osserva che il FPV 2021 è stato re-imputato su più esercizi (non solo all'esercizio 2022, ma anche al successivo esercizio 2023);
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2021 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- durante l'esercizio 2021 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per € 250.377,31 per sentenze esecutive (lett. a) art. 194 TUEL, di cui € 125.188,66 imputati all'esercizio di riconoscimento 2021 e € 125.188,65 imputati agli esercizi successivi in base agli accordi con i creditori ex art. 194 c. 2 del TUEL. Tali debiti sono stati finanziati con disponibilità di entrate correnti di bilancio. La delibera di Consiglio comunale di riconoscimento del debito è stata trasmessa alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 L. 289/2002, c.5.
- nell'esercizio 2021, è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dai commi 557 e 562 della L. 296/2006; nelle note il Comune specifica di non aver personale dipendente, in quanto dal 2018 tutto il personale dipendente di ruolo è stato trasferito all'Unione della Romagna Faentina unitamente al trasferimento di tutte le funzioni dell'ente;
- in relazione agli effetti sulla gestione finanziaria 2021 connessi all'emergenza sanitaria, l'Ente ha trasmesso alla RGS le certificazioni sulla perdita di gettito 2020 e 2021 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 entro il 31 maggio, rispettivamente, dell'anno 2021 e 2022 e il Comune ha dichiarato che i dati contenuti in queste certificazioni sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo 2021;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- nel questionario l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011 hanno riguardo la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo; in ordine alla doppia asseverazione da parte dei rispettivi

organi di controllo, nel questionario il Comune precisa come, nella maggioranza dei casi, i prospetti rechino la doppia asseverazione e come alcuni organismi, nonostante i solleciti inviati, abbiano fornito i dati successivamente all'approvazione del rendiconto. L'Ente comunque ha assunto, non oltre il termine dell'esercizio finanziario, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, rilevando per alcune società le discordanze e fornendone le relative motivazioni.

3. Sul bilancio di previsione per il triennio 2022-24 del Comune di Faenza, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 24 marzo 2022, è stato espresso il parere favorevole dell'Organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del TUEL. L'impostazione del bilancio preventivo, come confermato nel questionario dall'Organo di revisione, è altresì tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL, nonché il rispetto del saldo di competenza d'esercizio, non negativo, ai sensi art. 1, c. 821, L. n. 145/2018, come da prospetti di cui al D. M. 1° agosto 2019 e successive modificazioni.

Dal medesimo questionario emerge inoltre che l'ente ha in corso di attuazione o prevede di attivare interventi a valere su risorse del PNRR o dell'PNC, per i quali è unico soggetto attuatore ed i cui termini, previsti dai cronoprogrammi approvati, rientrano prevalentemente nell'anno 2026, tranne che per due interventi in corso di esecuzione e relativi alla tutela del territorio e delle risorse idriche, la cui scadenza è prevista entro l'anno 2022.

3.1. In merito al bilancio di previsione per il triennio 2022/24, dal questionario emerge che l'Ente ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato al 31 dicembre 2020 i propri bilanci di esercizio e che dalle verifiche effettuate, la società Centro Servizi Merci S.r.l. in liquidazione (pertanto non sottoposta all'obbligo da parte dell'ente di accantonamento al fondo perdite di esercizio) e nella quale l'Ente ha una quota di partecipazione del 100%, ha conseguito un risultato d'esercizio negativo non derivante dagli effetti della pandemia da Covid-19. L'Ente non si è avvalso della facoltà di posticipare la copertura ai sensi dell'art. 6, c.2, D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e l'Organo di revisione, già nella relazione al rendiconto 2021, precisa che nel piano di revisione periodica annuale delle partecipazioni, approvato dal Comune con delibera di Consiglio comunale n. 94 del 21 dicembre 2021 si è definita la conclusione della fase di liquidazione della società e l'estinzione della stessa entro il 2022.

4. Si rammenta, infine, che il Comune di Faenza (RA) era stato destinatario di pronuncia inerente al rendiconto 2020, come descritto al punto 2, cui la Sezione aveva rilevato la mancanza per una società della doppia asseverazione nei prospetti dimostrativi dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati.

In precedenza, con deliberazione n. 139/2021/PRSE, inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019, la Sezione aveva rilevato irregolarità relative alla scarsa percentuale di riscossione delle entrate proprie, la mancanza nei prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, c. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati, di debiti fuori bilancio.

5. In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con note prot. n.90 del 9 gennaio, n. 338 del 19 gennaio 2023 e n. 5713 del 20 settembre 2023, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE);
- fondo pluriennale vincolato (FPV) e cronoprogrammi di spesa;
- aumento dei costi delle utenze in relazione alla crisi energetica in corso;
- applicazione o meno delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228, L. 29 dicembre 2022 n. 197, come previsto dall' art.1, c. 229, relative all'annullamento di cartelle esattoriali di importo fino a mille euro.
- rapporti con società partecipate – asseverazione rapporti debito/credito.

5.1. In esito alla ricezione delle predette note istruttorie, il Comune, con note prot. C.d.c. n. 634 del 1° febbraio, con prot. n. 664 del 2 febbraio 2023 e prot. n. 6242 del 26 settembre 2023, ha fornito i seguenti chiarimenti.

5.1.1. In merito al FCDE, l'Ente ha trasmesso il prospetto utilizzato per quantificare l'accantonamento a rendiconto 2021, precisando che le annualità prese a riferimento sono state quelle dal 2017 al 2021 e che il Comune si è avvalso della facoltà introdotta dall'art. 107 bis del D.L. 18/202, come modificato dall'art. 30 *bis* del D.L. 41/2021, che consente nella quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente

con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. Inoltre, l'Ente dichiara che l'Organo di revisione ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo.

5.1.2. In merito al FPV, l'Ente ha riferito di aver adottato i cronoprogrammi di spesa e gestito il fondo pluriennale vincolato (FPV) in coerenza con le disposizioni normative e principi contabili. Il Comune ha allegato una tabella riassuntiva dei cronoprogrammi di spesa adottati per le spese di investimento programmate di cui al FPV in conto capitale a rendiconto 2021 e relativi aggiornamenti, completa di note esplicative anche riguardanti le motivazioni che hanno portato a variazioni di esigibilità nel corso dell'anno 2022.

5.1.3. In merito alla crisi energetica in corso e al fine di valutare l'adeguatezza della copertura delle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi energetici, l'Ente ha fornito una tabella riepilogativa nella quale sono indicati lo stanziamento iniziale previsto a bilancio 2022 per gas e energia elettrica (€ 2.248.000,00) e le variazioni intervenute in corso d'anno (per € 1.987.028,75), con specifica delle fonti di finanziamento. Le variazioni registrate sono state valutate sufficienti dall'Ente a garantire il regolare pagamento delle utenze di competenza. L'Ente per la copertura integrale della maggiore spesa ha utilizzato il fondo statale finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e i proventi da sanzione al Codice della strada, oltre a maggiori entrate ed economie di spesa recuperate nell'ambito della gestione del bilancio.

5.1.4. In merito allo stralcio di debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti alla data del 1° gennaio 2023 dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, l'Organo di revisione del Comune di Faenza ha riferito che l'Ente dal 2006 ha abbandonato la gestione delle entrate tramite Agenzia delle Entrate Riscossione e che successivamente la riscossione coattiva è stata gestita tramite concessionari, ad oggi Sorit Spa, attraverso il sistema dell'ingiunzione fiscale, strumento che non è oggetto di sgravio/stralcio. Pertanto, il Comune ha deciso di non alterare l'applicazione dei commi 227 e 228 dell'art. 1 L. n. 197/2022 e quindi di non adottare nessuna delibera, in virtù anche del fatto che non esistono residui attivi iscritti a bilancio relativi alle sanzioni Codice della strada e che i residui più vecchi iscritti a bilancio risalgono al 2018 per IMU e sono soggetti al sistema di recupero dell'ingiunzione fiscale e non dello sgravio.

Pertanto, le disposizioni normative sopra citate non hanno impatti sugli equilibri di bilancio.

5.1.5. In merito ai rapporti con le società partecipate e all'asseverazione rapporti debito/credito, l'Organo di revisione, nella sua relazione a rendiconto 2021, dichiara che per alcune società, nonostante i solleciti inviati, l'ente non ha ricevuto le relative comunicazioni, il Comune precisa che alla data di trasmissione del questionario sul rendiconto 2021 (inoltrato alla Sezione in data 8 novembre 2022) mancavano le asseverazioni da parte degli organismi partecipati attraverso Con.Ami (Area Blu e Formula Imola) e attraverso Ravenna Holding (Ravenna Entrate e Ravenna Farmacie), ovvero le partecipate indirette del Comune, mentre le asseverazioni da parte di A.M.R. Soc. Cons. a.r.l. e di Ravenna Holding, mancanti alla data di redazione del questionario, sono ad oggi pervenute.

6. Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Faenza all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto forme di controllo cd. "*collaborativo*" nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine

alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale - come noto - assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, c. 1, Cost.).

1.1. L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 2012, ha introdotto nel D. Lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, C. 6, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, c. 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità

ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l’art. 1, c. da 166 a 172, della L. n. 266/2005 e l’art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, c. 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, c. 1, della L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell’art. 148-*bis* TUEL, la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l’attenzione dell’ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. Lgs. n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all’art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. Con riferimento alla fase di avvio del procedimento di controllo dei rendiconti da parte delle Sezioni regionali, la Sezione delle autonomie ha precisato che “*le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto*

operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità” (deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR, del 28 maggio 2019), sebbene debba ritenersi che l’interpretazione sistematica della vigente normativa, orientata dai principi costituzionali, non escluda la possibilità di estendere le verifiche contabili, in primo luogo al fine di accertare l’attualità degli equilibri economico-finanziari e la regolarità contabile.

Del resto, da lungo tempo la Corte costituzionale evidenzia che il controllo in esame si pone in una prospettiva non più statica (come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità) ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, sent. n. 179/2007).

Ne consegue che l’attività di controllo deve consentire di rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (*ex multis*, Sezione contr. Calabria, del. 8 gennaio 2020, n. 4).

Coerentemente, la Sezione delle autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *“avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione”*, al fine di consentire di *“collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime”*. La Sezione delle autonomie ha in particolare evidenziato che, nel perseguimento dell’obiettivo di ridurre *“quanto più possibile il disallineamento temporale tra l’esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo”*, tra le metodologie di controllo adottabili si colloca la possibilità di esaminare *“congiuntamente più annualità, a partire dall’ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l’esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all’attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati”* (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

La verifica degli equilibri in chiave dinamica non può pertanto prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio *del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio*» (Corte cost., sent. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti. È utile sottolineare come, in relazione agli artt. 81 e 97, c. 1, Cost. sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria, il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata, nell'ambito della quale la responsabilità politica del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in relazione al consumo delle risorse impiegate. È noto, infatti, che la Consulta ha valorizzato la *"articolazione teleologica del precetto costituzionale"*, traducibile, *"sotto il profilo dinamico, nella continua ricerca degli equilibri"*, così che il valore preservato non può in quanto tale essere sottoposto *"a una notevole quantità di variabili che non consentono, se non casualmente, il raggiungimento e il mantenimento di una situazione stabile e definitiva"*.

Pertanto, un'analisi fondata su una visione dinamica nei termini sopra descritti non può in ogni caso prescindere da una positiva valutazione sulla veridicità e sull'attendibilità dei dati contabili indicati nei documenti contabili dell'ente.

In concreto, *"la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese"* (Corte cost., sent. n. 197/2019): occorre cioè una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione (Corte cost., sent. n. 227/2019), che garantisca il raggiungimento di un equilibrio stabile e duraturo.

Il criterio della dinamicità dei profili contabili che sostengono il bilancio non deve limitarsi a valutare le variazioni, dovute anche a eventi straordinari, della situazione di squilibrio originariamente rappresentata dall'ente ma deve anche tener conto di eventuali errori o mutamenti esogeni nella previsione.

La cennata connotazione dinamica (Corte cost., sent. n. 250/2013) che assume il controllo finanziario sugli enti locali, proprio perché preventivo (Corte cost., sent. n. 60/2013) rispetto ai più gravi eventi perturbanti (Corte cost., sent. n. 70/2012) dell'equilibrio di bilancio, ne delinea il suo carattere fondamentalmente ed essenzialmente concomitante, perché volto a segnalare in

modo tempestivo le eventuali criticità con gli esiti cogenti (Corte cost., sent. n. 40/2014) contemplati dall'art. 148-*bis* del TUEL e, nel contempo, andare a intercettare i sottostanti fatti gestionali (Corte cost., sent. n. 184/2022) suscettibili di riverberare in termini pregiudizievoli i loro effetti sul bilancio in corso, pur partendo dall'analisi dei documenti contabili afferenti a esercizi precedenti.

1.3. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi dei saldi principali dei documenti contabili, delineati dalla lettera dell'art. 148-*bis* del TUEL (ossia, l'equilibrio di bilancio, l'indebitamento, il vincolo di finanza pubblica), in linea del resto con l'insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui *"la legge di approvazione del rendiconto – indipendentemente dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118 del 2011 – deve contenere, in coerenza con le risultanze di detti allegati, tre elementi fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri"* (sent. n. 49 del 2018): così che l' *"oggetto specifico (è) (...) il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento"*, *"in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica"* (Corte cost., sent. n. 184/2022).

1.3.1 Ai fini del primo parametro preso in considerazione dalla norma dell'art. 148-*bis* del TUEL, la Sezione evidenzia che *"il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del TUEL quale somma del fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del TUEL, che al comma 1 dispone che: *"Il risultato di*

amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188".

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente, dal momento che ne rappresenta, come detto, il coefficiente necessario ai fini dell'equilibrio di bilancio (Corte cost., sent. n. 18/2019). Oltre che nelle previsioni dei citati artt. 186 e 187 del TUEL, esso trova quindi un concreto momento di declinazione nella previsione dell'art. 162 del TUEL: in particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, c. 6, del TUEL). Il D. Lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in

particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

1.3.2. È per questa ragione che il legislatore, oltre a delineare nei termini sopra illustrati il principio dell'equilibrio di bilancio, ha previsto anche vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, c. 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, c. 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, c. 16, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le dimensioni fondamentali della gestione, correlate al rispetto degli equilibri di bilancio (compendiati nel risultato contabile di amministrazione) e alla sostenibilità dell'indebitamento, sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente, proprio perché su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti, in chiave necessariamente dinamica (Corte cost., sent. n.250/2013).

1.3.3. Infine, per ciò che concerne il vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1, c. 821, della L. n. 145/2018, mette conto rilevare che la norma indicata prevede che gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, previsto dall'all. 10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Il vincolo anzidetto deve essere tuttavia tenuto distinto dall'equilibrio di bilancio: *"il complesso quadro normativo illustrato palesa come la disciplina dell'equilibrio finanziario complessivo degli enti territoriali, che trova contenuto nelle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 (che ha anche modificato il D.Lgs. 267 del 2000) e nella L. n. 145 del 2018 non può essere sovrapposto con la*

normativa in tema di "pareggio di bilancio" (o "saldo di finanza pubblica"), funzionale all'osservanza degli obiettivi posti in sede europea, non potendo, peraltro, il comma 821 della L. n. 145 del 2018 determinare il superamento delle prescrizioni dell'art. 9 della L. n. 243 del 2012, in virtù dei limiti posti al legislatore ordinario dall'art. 81, sesto comma, della Costituzione (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 4/2019/RQ). Al riguardo va evidenziato che i risultati a cui giungono i due aggregati normativi possono presentare notevoli differenze, In caso di ricorso a entrate da mutuo, pertanto, l'ente territoriale contraente, pur trattandosi di posta pienamente rilevante per i propri equilibri finanziari (regolamentati dal D.Lgs. n. 118 del 2011), deve comunque conseguire anche il "pareggio" richiesto dall'art. 9 della L. n. 243, che, tuttavia, non considera le entrate da debito (mentre conteggia le spese di investimento da quest'ultimo coperte, imputate al medesimo o a successivi esercizi)" (Corte dei conti, SSRRCO/20/2019/QMIG)

Detto vincolo rileva peraltro ai fini di quanto stabilito dall'art. 148-bis del TUEL , dal momento che *"Con riferimento al potere di accertamento delle Sezioni di controllo, pur rilevandosi un difetto di coordinamento formale del testo dell'art. 148-bis del TUEL con la nuova disciplina del saldo di finanza pubblica, la formulazione della norma da ultimo citata deve essere interpretata in coerenza con la ratio dell'istituto, che vede nel patto di stabilità, ora saldo di finanza pubblica, uno dei principali oggetti di verifica affidati alle Sezioni di controllo, in mancanza del quale l'intera attività finalizzata alla veridicità ed attendibilità dei saldi dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali sarebbe priva di effetti sostanziali"* (Corte dei conti, SS.RR. in s.c., n. 3/2018/EL).

1.3.4. I parametri anzidetti delineano le peculiarità funzionali (Corte cost., sent. n. 40/2014) del controllo intestato alla Sezione regionale. Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento: ciò sia in relazione al parametro del controllo (ovverosia "dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, c. 6, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"), sia ai fini degli esiti del controllo stesso contemplati dall'art. 148-bis, c. 3, del TUEL (secondo cui il vaglio della Corte, ove si sia concluso con esito negativo, comporta la preclusione dell'"attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"): così che la verifica della Corte dei conti andrà a esaminare non solo

le violazioni dirette del precetto, riguardato sotto gli aspetti della violazione dell'equilibrio, dell'indebitamento e del pareggio, ma anche i profili elusivi dei vincoli anzidetti che si rinvengono ,come detto, anche dall'esame dei fenomeni gestionali sottostanti (Corte cost., sent. n. 184/2022), quali le fattispecie di incorretta allocazione dei rischi nel partenariato pubblico-privato, o nel leasing, nel rilascio di garanzie, ecc., ovvero di artificioso raggiungimento del saldo di finanza pubblica.

L'indagine della Sezione in cui *"il parametro normativo del controllo sui bilanci preventivi e successivi è costituito dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal principio dell'equilibrio, dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità e, in generale, dal principio di legalità finanziaria"* (Corte cost, n. 40/2014), va nella direzione pertanto di una verifica non solo dei saldi anzidetti (equilibrio, indebitamento, saldo di finanza pubblica) contemplati dal citato art. 148bis del TUEL (precipuaemente attraverso l'esame del risultato di amministrazione: Corte cost, n. 18/2019), ma anche della corretta analisi delle fattispecie giuridiche sottostanti *"in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio"* (Corte cost., n. 184/2022).

1.4. La Sezione Autonomie, con deliberazione n. 10/2022/INPR, nell'approvare le linee guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul rendiconto 2021, per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005 n. 266, ha evidenziato la necessità di verificare, da parte degli organi interni di revisione e delle Sezioni regionali, la sana gestione, focalizzando l'analisi sull'esigenza di ripristinare i parametri finanziari di carattere ordinario e sui principali aspetti strutturali a presidio dell'equilibrio di bilancio. Al fine di neutralizzare e/o evidenziare per tempo gli effetti negativi del trascinarsi di componenti finanziarie positive "non ordinarie" annidate nei resti di amministrazione, e del conseguente effetto di "mascheramento" di potenziali criticità strutturali di bilancio, si è reso necessario focalizzare l'attenzione sui trasferimenti statali ricevuti nel corso del biennio 2020/2021, chiedendo conto del rispetto degli obblighi di certificazione previsti rispettivamente dall'art. 39, c. 2, del D.L. n. 104/2020 e dall'art. 1, c. 827, della L. n. 178/2020 e della concordanza dei dati oggetto di certificazione con quelli esposti nel conto consuntivo.

La L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023), al c. 785, ha fornito disposizioni in relazione al conguaglio finale a seguito della certificazione dei ristori Covid stabilendo che all'art. 106, c. 1, del D.L. 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

1.5. Ancora, la L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023) ha introdotto una serie di disposizioni rilevanti per i Comuni in termini di nuove o riconfermate risorse a finanziamento di fondi dedicati e di agevolazioni gestionali previste in via eccezionale per l'anno 2023. La stessa norma ha inoltre introdotto rilevanti disposizioni per i Comuni in materia di entrate proprie e tra queste la novità principale consiste nell'introduzione di modalità automatiche (e non) di rottamazioni e stralci dei carichi affidati all'Agente della riscossione e la conversione in legge del D.L. 198/2022 ha previsto la proroga di tale facoltà al 31 marzo 2023.

In tema di entrate risultano di rilievo i temi dell'evasione fiscale in senso proprio e dell'omissione di versamenti dovuti e per i Comuni si tratta di imposte (IMU e Addizionale comunale all'IRPEF) il cui gettito ha importanti incidenze sugli equilibri finanziari, essendo entrate ricorrenti utili a sostenere indistintamente la parte corrente della spesa contribuendo a garantire il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo non solo del singolo ente ma anche, in modo aggregato, dell'intero sistema Paese. L'ottimizzazione della riscossione riverbera positivamente non solo sugli equilibri correnti di competenza attraverso una riduzione nel tempo del Fondo Crediti Dubbia esigibilità ma anche sugli equilibri di cassa. Una migliore e più efficiente riscossione, infatti, consente di poter disporre di maggiore liquidità per far fronte in modo tempestivo ai pagamenti dell'ente evitando di accantonare al Fondo di garanzia dei debiti commerciali che irrigidisce la spesa e rende problematico garantire servizi di buona qualità.

Rendere la riscossione più efficiente è un tema di valore pubblico poiché solo la piena effettività delle entrate rende possibile la realizzazione delle politiche pubbliche locali. Risulta, infatti, di immediata evidenza come a minori entrate effettive corrispondano minori servizi sia in termini quantitativi che qualitativi. In molti casi, negli enti con maggiori difficoltà, non può essere nemmeno garantita

l'erogazione dei servizi afferenti alle funzioni fondamentali non consentendo nel tempo la continuità amministrativa e costringendo gli amministratori a dichiarare il *default* (dissesto finanziario) o ad accedere a piani di risanamento forzati nell'ambito dei quali la leva fiscale viene elevata al massimo possibile, pur in assenza di miglioramenti tangibili nell'erogazione dei servizi.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte ribadito come adempiere agli obblighi tributari sia funzionale al finanziamento dei diritti, non perché si tratti di uno scambio fiscale o perché si tratti di un dovere di soggezione, ossia entrate versate contro servizi utili solo a chi ha versato, ma perché si tratta in definitiva di un dovere di solidarietà. Il tema dell'efficienza nella riscossione ha suscitato rinnovato interesse a seguito nell'inserimento nel Pnrr - nell'ambito delle misure correlate alla "Riforma dell'Amministrazione fiscale" (Missione 1, Componente 1 del PNRR, M1C1-121) - anche della "Riduzione del *tax gap*". L'obiettivo prevede che la "propensione all'evasione" si riduca, nel 2024, del 15% rispetto al valore di riferimento del 2019 ed è previsto altresì uno step intermedio (M1C1-116) che assicurerà che la medesima "propensione all'evasione" si riduca, nel 2023, del 5% del valore di riferimento del 2019. È quindi indubbio che la piena realizzazione di tale riforma è considerata un volano per la valorizzazione e diffusione su ampia scala dei principi di equità e progressività e per la tenuta dei conti delle pubbliche amministrazioni.

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha più volte specificato che gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo entro la quale l'ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività. In difetto di ciò lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa e segnando in modo irrimediabile le sorti dell'ente.

L'Organo di revisione, esercitando la propria funzione di collaborazione con l'organo consiliare di cui all'art., c. 1, lett. a) 239 del TUEL, è chiamato anzitutto ad un'attività di monitoraggio nel tempo che si può articolare non solo nell'esame del trend del FCDE, ma anche nella valutazione di altri indicatori quali, ad esempio: indicatore di velocità di riscossione che misura la capacità di esazione dei crediti dell'ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di formazione dei residui attivi che misura

il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell'esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti; tasso di smaltimento dei residui attivi che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui passivi iniziali e tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate di cui all'articolo 18-*bis* del D.Lgs. n. 118/2011.

Allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l'organo di revisione è tenuto a suggerire all'ente di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.

Al fine di valutare il livello di salute finanziaria degli enti locali, si rileva che la Sezione autonomie, con del. n. 14/2021 ha elaborato un indice sintetico di salute finanziaria attraverso l'analisi comparata di dieci indicatori di bilancio che fanno riferimento alla consistenza e alla qualità del risultato d'amministrazione, alla consistenza dei crediti su entrate proprie correnti sorti da più di 12 mesi, all'equilibrio strutturale di parte corrente, alla rigidità della spesa causata dal personale, alla saturazione dei limiti di indebitamento, al tempo di estinzione teorica dell'indebitamento, all'utilizzo dell'anticipazioni di tesoreria e al relativo mancato rimborso e ai residui passivi delle spese correnti.

1.6. L'anzidetta rilevazione della situazione finanziaria dell'esercizio oggetto della presente analisi potrebbe verosimilmente subire una intuibile variazione sul versante dinamico dovuta a una serie di fattori esogeni di carattere contingente. L'equilibrio di bilancio così risultante potrebbe essere inciso, in altri termini, nella attuale situazione emergenziale, dall'aumento dei costi dell'energia che impattano sulla tenuta finanziaria dei documenti contabili dell'ente e, segnatamente, di quello in corso. Il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, infatti, *«impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti o per difetto genetico conseguente all'impostazione della stessa legge di bilancio»* (Corte cost., sent. n. 250/2013): di talché, al di là degli interventi di carattere una tantum disciplinati dal legislatore in soccorso degli enti locali, diviene doveroso da parte del Comune apprestare i necessari strumenti per garantire la indispensabile flessibilità del bilancio. A presidiare il principio dell'equilibrio tendenziale del bilancio, (cfr. *ex plurimis* Corte cost., sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), che *«consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento*

tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (Corte cost., sent. n. 250/2013), è pertanto funzionalmente astretta la doverosità dell'adozione di «appropriate variazioni del bilancio di previsione, in ordine alla cui concreta configurazione permane la discrezionalità dell'amministrazione» (Corte cost., sent. n. 266/2013).

2. Per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2022-24 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 190/2022/INPR del 16 dicembre 2022) e precisamente:

- 1) Comuni per i quali la differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, rapportato alla propria popolazione, è maggiore di 2,5 volte rispetto al dato medio regionale;
- 2) Comuni con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
- 3) Enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale;

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Faenza, selezionato in base al criterio n. 2, si rilevano i seguenti profili di criticità.

3.1 Residui attivi conservati

Nell'odierno esame del rendiconto 2021, la Sezione, pur prendendo atto del progressivo recupero del disavanzo ad un ritmo maggiore di quello previsto e di un decremento, rispetto all'anno precedente, dei residui attivi conservati provenienti dalla gestione residui (da € 15.512.074,35 del 2020 a € 13.725.501,10 nel 2021), rileva tuttavia, dall'analisi dei dati contabili, un incremento dei residui attivi di natura tributaria che da € 3.548.970,99 a rendiconto 2020 passano a € 3.802.261,33 con il rendiconto 2021. L'Organo di revisione, inoltre, nella sua relazione a rendiconto 2021 sullo stato di riscossione dei residui attivi, rileva una percentuale di smaltimento piuttosto bassa evidenziando per le principali entrate di natura tributaria, quali IMU e TARI, come le riscossioni siano state influenzate dalle normative in materia emergenziale per l'IMU e come la seconda rata del pagamento TARI venga incassata nell'anno successivo a quello dell'accertamento.

La Sezione, pur avendo piena contezza della sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva normativamente disposta nel 2020, rileva in ogni caso che

una scarsa capacità di riscossione, incidendo sull'effettiva disponibilità in termini di cassa delle entrate previste a preventivo, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari dell'ente.

Si osservi, sul punto, che se l'Ente deve, da un lato, procedere ad un rigoroso monitoraggio dei residui iscritti, verificando, in sede di riaccertamento, le ragioni del loro mantenimento, dall'altro deve porre in essere tutte le misure necessarie per incrementare la capacità di riscossione degli stessi.

Come noto, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale deve provvedere all'operazione di riaccertamento ordinario degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte e nella corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, c. 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il riaccertamento ordinario dei residui è operazione prodromica alla corretta determinazione del risultato di amministrazione del rendiconto della gestione e incide sull'attendibilità di questo, conducendo per converso una sovrastima dei residui attivi o una sottostima di quelli passivi a una non veridica determinazione dell'avanzo/disavanzo dell'ente.

In tale operazione, un ruolo essenziale gioca il revisore contabile dell'Ente, il quale rende il parere sulla relativa deliberazione in vista dell'approvazione del rendiconto.

Nella specie l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021, come previsto dall'art. 228 del TUEL, con atto G.C. n. 45 del 23/03/2022 munito del parere n. 6 del 17/03/2022 dell'Organo di revisione.

Inoltre, gli eventuali accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività

Si richiama, pertanto, l'attenzione del Comune ad eseguire il costante monitoraggio sull'attività di riscossione delle entrate proprie, potenziando nella specie quella in conto residui.

3.2 Mancata doppia asseverazione dei dati relativi ai rapporti di credito/debito reciproci.

L'Organo di revisione, nella sua relazione a rendiconto 2021, dichiara che per alcune società, nonostante i solleciti inviati, l'ente non ha ricevuto le relative comunicazioni.

Segnatamente il Comune ha precisato a seguito di approfondimenti istruttori, che alla data di trasmissione del questionario sul rendiconto 2021 (inoltrato alla Sezione in data 8 novembre 2022), mancavano le asseverazioni da parte degli organismi partecipati attraverso Con.Ami (Area Blu e Formula Imola) e attraverso Ravenna Holding (Ravenna Entrate e Ravenna Farmacie), ovvero le partecipate indirette del Comune, mentre le asseverazioni da parte di A.M.R. S.c.r.l. e di Ravenna Holding, mancanti alla data di redazione del questionario, sono ad oggi pervenute.

La Sezione, in proposito, sottolinea che, alla luce del dettato normativo, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve descrivere gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. Tale documento illustrativo fornisce una rappresentazione della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Sul punto la giurisprudenza contabile ha sottolineato, già con riferimento all'art. 6, c. 4 del D.L. n. 95/2012, che la ratio della norma appariva quella di rendere monitorabili e trasparenti i reciproci rapporti finanziari fra ente e società partecipate discendenti dai relativi contratti di servizio, esigenza che si manifesta nei confronti di qualunque organismo societario.

La norma si poneva l'obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che spesso si riscontra nei bilanci della partecipata e dell'ente pubblico socio. L'obiettivo, pertanto, è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata; e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze.

Se questa è la ratio dell'intervento normativo, è allora evidente che la latitudine oggettiva della norma non può essere limitata alle sole partecipazioni di primo grado, con esclusione di tutte le partecipazioni indirette (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 479/2013/PAR).

La Sezione delle autonomie ha, altresì, evidenziato che la corretta rilevazione delle ridette posizioni mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l'ente territoriale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un

debito sottostimato nella contabilità dell'ente e sovraesposto in quello della società partecipata) (cfr. delib. n. 2/2016/QMIG).

In conclusione, la Sezione ribadisce che l'adempimento di cui all'art. 11, c. 6, lett. j) del D. Lgs. 118/2011 riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e va esteso a tutte le società partecipate, anche indirettamente, e invita l'Amministrazione comunale a rinnovare la richiesta, ribadendo l'obbligo.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2022-24 e al rendiconto per l'esercizio 2021 del Comune di Faenza:

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla L. n. 243/2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione esaminata da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendiati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- raccomanda infine al Comune, in ossequio al rispetto del precetto dinamico della gestione finanziaria, di apprestare in corso di esercizio i necessari strumenti di flessibilità del bilancio, al fine di dare adeguata copertura alle vicende emergenziali in particolare di aumento delle spese dell'energia, nonché in relazione alla diminuzione delle entrate;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Faenza.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 19 ottobre 2023.

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Il Relatore
Massimo Galiero
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 20 ottobre 2023

Il Funzionario
Roberto Iovinelli
(firmato digitalmente)